



**AVVISO DI CONFERIMENTO
DI COLLABORAZIONE**
(Riservato al Personale dipendente
dell'Università di Roma La Sapienza)

VISTO l'art. 7, comma 6 del Dlgs.n.165/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo D.R. n. 1539 del 12.06.2018;

VISTA la richiesta prot. n. 61524 del 24/07/2018 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, Ing. Simone Cenedese, ha rappresentato al Magnifico Rettore la necessità di attivare le procedure volte al conferimento di un incarico di collaborazione per ricoprire il ruolo di Esperto Qualificato in Radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 230/95;

CONSIDERATO che il Rettore ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all'impossibilità di utilizzare il personale dipendente all'interno dell'Università per il conferimento del suddetto incarico, si rendono noti i seguenti elementi:

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'Esperto Qualificato dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Rettore, tramite l'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, le seguenti attività:

- a. Espletare le attribuzioni di competenza dell'Esperto Qualificato, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.
- b. Assistere l'Amministrazione dell'Università nell'espletamento degli atti amministrativi derivanti dalla normativa richiamata.
- c. Assistere, per gli aspetti scientifici e tecnico-operativi, il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti nell'espletamento delle attribuzioni di loro competenza.
- d. Redigere l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e delle infrastrutture architettoniche soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.
- e. Redigere l'elenco dei lavoratori subordinati e di quelli a essi equiparati, nonché degli studenti, come previsto dal Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.
- f. Redazione ed assistenza nell'implementazione di un regolamento di Ateneo per la gestione dei rischi derivanti da radiazioni ionizzanti in accordo con quanto stabilito dal D.R. 1457/2015 del 19/05/2015.



In particolare l'Esperto Qualificato in radioprotezione dovrà:

- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo a esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h); (articolo 79, comma 1, lettera a).
- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, effettuare (articolo 79, comma 1, lettera b) l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
 - a) Procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti.
 - b) Effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse.
 - c) Eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione.
 - d) Effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione.
- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto dei datori di lavoro, effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; (articolo 79, comma 1, lettera c).
- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto dei datori di lavoro, procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; (articolo 79, comma 1, lettera d).
- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto dei datori di lavoro, assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente (articolo 79, comma 1, lettera e).
- Eseguire la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale (articolo 79, comma 2).
- Eseguire la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici. (articolo 79, comma 3).
- Comunicare per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, delle valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, di quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata. (articolo 79, comma 6).
- Procedere alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione dei soggetti interessati e in particolare effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento dei soggetti interessati in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente (articolo 79, comma 7).
- Indicare (articolo 80 comma 1) ai datori di lavoro, con apposita relazione scritta, in base alle valutazioni relative all'entità del rischio:
 - L'individuazione e classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni.
 - La classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere.



- La frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79.
- Tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti e della popolazione.
- Valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi dell'art. 79).
- Istituire e aggiornare (articolo 81, comma 1), per conto dei datori di lavoro, la seguente documentazione:
 - La relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7.
 - Le valutazioni di cui all'articolo articolo 79, comma 1, lettera c), nonché i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4).
 - I verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive.
 - Le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali.
 - Le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione.
 - I risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti."
- Procedere alle valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento dei soggetti interessati nei possibili casi di emergenza radiologica (Articolo 115 ter, comma 1).
- Procedere alle misurazioni ed alle pertinenti valutazioni dell'esposizione del personale di cui al comma 2 della Premessa alle sorgenti naturali di radiazioni, con particolare riferimento all'esposizione al radon negli ambienti di lavoro in sotterraneo, secondo le modalità di cui al Capo III bis del Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni, e a indicare all'Università le eventuali prescrizioni in merito.
- Erogazione dell'informazione e formazione sui rischi derivanti da radiazioni ionizzanti ai datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori ed equiparati.
- Ad assolvere gli obblighi di propria competenza derivanti dagli eventuali accordi stabiliti dall'Università con soggetti terzi al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 e seguenti del Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.
- Il professionista svolgerà le attività previste con organizzazione, mezzi e attrezzature proprie fatta salva la mera fornitura da parte dell'USPP dei dosimetri la cui numerosità e tipologia sarà determinata dall'esperto qualificato sulla base delle necessità.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- iscrizione all'Albo Nazionale degli Esperti Qualificati con abilitazione di 3° grado;
- precedenti attività di Esperto Qualificato in organizzazioni di particolare complessità;
- attività didattica congruente con la funzione di Esperto Qualificato;
- attività di ricerca e pubblicazioni nel settore della radioprotezione.



DURATA E LUOGO

Mesi 12 - Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione – Città Universitaria.

Il presente avviso sarà inserito sul portale Trasparenza degli Uffici della Sicurezza di questa Università dal 05/09/2018 al 15/09/2018

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della struttura di appartenenza a: Settore Amministrativo per la Sicurezza dell'USPP - I piano, c/o edificio Ortopedia - Facoltà Farmacia e Medicina, Tel. 34166 - 34149 – e-mail: sas@uniroma1.it

Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand'anche non disponibili a svolgere l'incarico di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione al suddetto indirizzo di posta elettronica.

Si richiama l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo l'accertata indisponibilità oggettiva delle competenze richieste, legittima la struttura scrivente a emanare il bando pubblico per il conferimento di incarichi esterni di cui all'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001.

Prot.n.0093424 del 27/11/2017

Classif.:VII/1

F.to IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio